



Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

Integrazione alla pubblicazione n. 7 del 2015 del Ministero dell'Interno

Istruzioni per le operazioni
degli uffici elettorali
di sezione

Regione Campania

ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono la domenica dalle ore 7 alle ore **23**

[Art 1 comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)]

PREMESSA

La legge regionale del 27 marzo, 2009, n. 4 e ss.mm.ii., ha disciplinato il nuovo sistema elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania. Pertanto, la disciplina nazionale prevista, in particolare, dalle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 è stata in parte modificata dalla citata legge regionale.

Al fine di agevolare l'attività dei Presidenti e dei componenti gli Uffici elettorali di sezione sono state predisposte le seguenti note che riformulano taluni paragrafi e capitoli delle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione elaborate dal Ministero dell'Interno (pubblicazione n. 7 del 2015).

AVVERTENZE

Si ricorda che la legge regionale del 27 marzo, 2009, n. 4 (legge elettorale) ha abolito il cd. "listino del Presidente", pertanto, laddove nella pubblicazione n. 7 del 2015 del Ministero dell'Interno si trovi la dizione "lista regionale" questa deve intendersi sostituita da: "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

Analogamente, quando nel testo si trova la dizione "rappresentanti di liste" il riferimento è relativo sia ai rappresentanti delle liste provinciali che ai rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Si avverte, pertanto, che il presente opuscolo sostituisce le seguenti parti della pubblicazione n. 7 del 2015 del Ministero dell'Interno:

- parte III, capitolo XV, paragrafo 53;*
- parte IV, Capitolo XXVI.*

PARTE TERZA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO XIII**§ 46. — Apertura della votazione.**

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare il presidente avverte che, a norma della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, ciascun elettore può:

- a. con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente della giunta e per una delle liste ad esso collegate tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno della lista provinciale. In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per il candidato alla carica di presidente collegato (art. 4 della legge regionale n. 4/2009);
- b. esprimere, altresì, *un voto disgiunto*, cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno nel rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di presidente della giunta non collegato alla lista provinciale prescelta. In tale ipotesi il voto è validamente espresso per la lista provinciale e, rispettivamente, per il candidato alla carica di presidente della giunta non collegato (art. 4 della legge regionale n. 4/2009);
- c. esprimere un unico voto per un candidato alla carica di presidente della giunta tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato, senza segnare, nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s'intende validamente votato il candidato alla presidenza mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate. Nel caso in cui l'elettore esprima il voto a favore di un candidato presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato presidente e nulli i voti di lista (art. 4 della legge regionale n. 4/2009);

d. manifestare uno o due voti di preferenza per uno o due candidati alla carica di consigliere compresi nella lista provinciale, scrivendone il cognome ovvero il nome e il cognome nell'apposita riga tracciata nella destra di ogni contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 4 della legge regionale n. 4/2009).

Inoltre, il Presidente precisa che:

1. la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista votata (art. 4 della legge regionale n. 4/2009);
2. in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome;
3. qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960);
4. la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (art. 49, quarto comma, T.U. n. 570/1960).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

In relazione alle modalità di voto, si richiamano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate nell'allegato A. Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

PARTE QUARTA
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII

LO SCRUTINIO

§ 96. — Inizio dello scrutinio.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, dovrà agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

§97. — Sistema elettorale

Per fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.

L'elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta, è disciplinata dalla legge regionale n. 4/2009 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, dalla legge n. 108/68 e dalla legge n. 43/1995, secondo la quale il presidente della giunta ed il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. E' proclamato eletto il candidato alla carica di presidente che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale; i componenti del Consiglio sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza alla coalizione vincente con una diversa graduazione. In sostanza, il nuovo modello elettorale prevede, in prima istanza, una distribuzione proporzionale a livello regionale dei seggi tra tutte le liste che hanno superato le soglie di sbarramento previste.

Se le liste collegate al presidente eletto hanno ottenuto meno del 60 per cento dei seggi (30 seggi), il meccanismo prevede che ad esse siano assegnati tanti seggi in più quanti ne occorrono appunto a raggiungere la

soglia prevista del 60 per cento. Pertanto il premio di maggioranza è previsto come variabile, in quanto la sua entità è strettamente commisurata al risultato raggiunto, autonomamente, nella competizione proporzionale, dalle liste collegate al Presidente eletto. D'altra parte il premio è eventuale, in quanto possono crearsi condizioni tali da non prevedere l'assegnazione di alcun seggio aggiuntivo, qualora le liste collegate al presidente eletto abbiano già raggiunto o superato il 60 per cento dei seggi in palio. Con un limite, tuttavia, costituito da un'altra rilevante novità introdotta dalla legge regionale, ossia la previsione di una soglia di garanzia per la rappresentanza delle minoranze, che in ogni caso non potrà scendere al di sotto del 35 per cento dei seggi.

Laddove risulti votato un candidato alla carica di presidente della giunta regionale, tanto nel caso che quest'ultimo sia collegato alla predetta lista provinciale quanto nel caso che non lo sia (cd. voto disgiunto), il presidente dà lettura ad alta voce del nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

Laddove, invece, non risulti segno di votazione su alcun candidato alla carica di presidente della giunta regionale, il presidente attribuisce il voto al candidato alla carica di presidente della giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta, leggendone il nominativo.

Si ricorda, infatti, che qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di presidente collegato.

Diversamente, laddove il voto sia espresso esclusivamente sul nominativo di un candidato alla carica di presidente della giunta regionale, il presidente ne dà lettura e tale manifestazione di voto - come già ricordato - non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.

Il presidente passa quindi la scheda così spogliata allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di

scrutinio (modello n. 260/AR, voti alle liste provinciali e modello 260/1-AR, candidati presidenti), del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista provinciale e da ciascun candidato della lista provinciale stessa in base alle preferenze riportate nonché da ciascun candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

Il segretario, inoltre, proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato, nonché i voti riportati da ciascun candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato nonché i voti riportati da ciascun candidato alla carica di presidente della giunta regionale, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l'art. 68, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che "è vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto".

La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio.

La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960). Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste e la proclamazione degli eletti sono disciplinate dall'art. 7 della legge regionale n. 4/2009 e ss.mm.ii. Gli Uffici elettorali di sezione debbono solamente raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti

calcoli e cioè: voti delle liste provinciali, i voti dei candidati alla carica di presidente e i voti di preferenza per i candidati delle liste provinciali.

§ 98. — Vari modi per esprimere il voto.

Come già illustrato nel paragrafo 53, la legge regionale n. 4/2009 e la legge n. 43/1995, hanno espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle corrispondenti istruzioni ministeriali, peraltro, è stato dato di rilevare già con la previgente normativa che non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.

Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un rilevante contenzioso elettorale.

Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno — nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con completezza tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello stesso — si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione sulla validità dei voti espressi (allegato A).

§ 99. — Spoglio e registrazione dei voti.

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente — come già ricordato nel paragrafo 96 — apre l'urna contenente le schede votate, dopo averla agitata affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi e procede alle operazioni di spoglio.

Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si

richiede la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei voti.

Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. 570/60 e ss.mm.ii. e dell'articolo 4 della legge regionale n. 4/2009.

Pertanto, lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

Il presidente, ove risulti votato il contrassegno di una lista provinciale ne dà lettura ad alta voce, precisando altresì, se occorre, il numero progressivo della lista stessa; se la scheda contiene voti di preferenza, il presidente legge il cognome del candidato al quale la preferenza è attribuita

Laddove risulti votato un candidato alla carica di presidente della giunta regionale, tanto nel caso che quest'ultimo sia collegato alla predetta lista provinciale quanto nel caso che non lo sia (cd. voto disgiunto), il presidente dà lettura ad alta voce del nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

Laddove, invece, non risulti segno di votazione su alcun candidato alla carica di presidente della giunta regionale, il presidente attribuisce il voto al candidato alla carica di presidente della giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta, leggendone il nominativo.

Si ricorda, infatti, che qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di presidente collegato.

Diversamente, laddove il voto sia espresso esclusivamente sul nominativo di un candidato alla carica di presidente della giunta regionale, il presidente ne dà lettura e tale manifestazione di voto - come già ricordato - non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.

Il presidente passa quindi la scheda così spogliata allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista

provinciale e da ciascun candidato della lista provinciale stessa in base alle preferenze riportate nonché da ciascun candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

Il segretario, inoltre, proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato, nonché i voti riportati da ciascun candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato nonché i voti riportati da ciascun candidato alla carica di presidente della giunta regionale, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l'art. 68, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che "è vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto".

La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio. La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

§ 100. — Casi di nullità. - Schede bianche.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiamano nuovamente la norma dell'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960, la quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne può desumere la volontà effettiva dell'elettore e le istruzioni impartite nel capitolo XXV sul principio di salvaguardia della validità del voto e sugli altri principi da tenere presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio nonché le esemplificazioni riportate nell'allegato A.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, in base al disposto degli artt. 54, 57 e 69, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per il candidato alla carica di presidente della giunta regionale;
- 3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) **Schede nulle.** — Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o candidato, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenti, però, scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o candidato, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - non sia però conforme al modello di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 326

dell'11/12/2009 e alle allegate tabelle A e B, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960;

- c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza di identificare la lista o il candidato prescelto.

Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato distinti segni su due o più nominativi di candidati alla carica di presidente

LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DELLA SCHEDE E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

- 2) **Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per il candidato alla carica di presidente della giunta regionale** - Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà dell'elettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto al candidato alla carica di presidente della giunta regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista provinciale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.
- 3) **Schede contenenti voti di preferenza nulli.** — I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del TU. n. 570/1960, al quale si fa integrale riferimento; alle fattispecie ivi disciplinate **si aggiunge il caso previsto dall'art. 4,**

comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 4/2009: nel caso in cui l'elettore esprima due voti di preferenza, la seconda preferenza deve essere annullata se è espressa a favore di un candidato che appartiene allo stesso sesso del candidato indicato come prima preferenza.

Si tenga, in questa sede, presente la norma, basata sui principi generali del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, secondo la quale le fattispecie di nullità della scheda, di cui al punto 1), o di nullità del voto alla lista provinciale, di cui al punto 2), determinano, *in ogni caso*, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale oltre che al candidato alla carica di presidente.

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del TU. 570/1960, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si tenga sempre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie di nullità totale o parziale, che i segni che possono invalidare la scheda o le espressioni di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di

scrittura.

Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analogamente a quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che le schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 68, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Del numero delle schede bianche e delle schede nulle, dei voti di lista o di preferenza dichiarati nulli nonché dei voti dei candidati alla carica di presidente dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti di lista o di preferenza nulli vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella Busta n. 4 R/D per essere allegate al verbale.

Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste provinciali ma validi per i candidati alla carica di presidente, nonché le schede contenenti voti di preferenza nulli, dopo essere di volta in volta parimenti vidimate da almeno due componenti l'Ufficio, vanno incluse nella Busta n. 5 (R) per essere allegate al verbale.

§ 101. — Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista sia relativamente ai voti di preferenza.

Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a

pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del T.U. 570/1960); è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero delle schede contenenti voti ai candidati alla carica di presidente contestati e non attribuiti e il numero delle schede contenenti voti alle liste provinciali contestati che non sono comunque attribuiti ai candidati alla carica di presidente.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata, sia che non venga assegnata, devono essere indicati i candidati alla carica di presidente e/o le liste provinciali il cui voto è stato contestato nonché le preferenze contestate, i motivi della contestazione e le decisioni prese.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti di lista e/o di preferenza contestati, immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due componenti l'Ufficio, devono essere inserite, unite da apposita fascetta, quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 4 (R.)/B e, quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 4 (R.)/C, per essere poi allegate al verbale.

Le schede **nulle** per le liste provinciali e/o per le preferenze ma

valide per i candidati alla carica di presidente sono inserite nella Busta n. 5/R.

§ 102. — Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Quindi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta, a norma dell'art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570/1960, se il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato. Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 103. — Risultato dello scrutinio.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

§ 104. — Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio per la elezione del Consiglio regionale di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio.

1) Pertanto, include:

REGIONE CAMPANIA

-
- a) nella Busta n. 4 (R.)/B le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;
 - b) nella Busta n. 4 (R.)/C le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;
- 2) riunisce le anzidette Buste n. 4 (R.)/B e n. 4 (R.)/C nella Busta 4 (R.)/A con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per l'elezione del Consiglio regionale;
 - 3) include nella Busta n. 4 (R.)/D le schede bianche e le schede nulle;
 - 4) raccoglie nella Busta n. 4 (R.)/E le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La Busta n. 4 (R.)/A, confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le Buste n. 4 (R.)/D e n. 4 (R.)/E vengono incluse nella Busta n. 4 (R.) destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati.

- 5) chiude tutte le schede valide della sezione, previo conteggio del numero complessivo di esse, e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 5 (R.). Sono incluse tra le anzidette schede sia quelle valide per i candidati alla carica di presidente ma contenenti voti nulli per la lista provinciale, sia quelle valide anche per la lista provinciale ma contenenti voti di preferenza nulli, tenendo distinti tra loro tali gruppi di schede con apposite fascette.

REGIONE CAMPANIA

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano richiesta. Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La consegna del plico contenente il verbale [(Busta n. 4 (R.)) e del plico con le schede valide della sezione [Busta n. 5 (R.)] dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio della 1° sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 14 della legge n. 108/1968).

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta n. 6(R.)] viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 (votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata l'allegato stesso, che potrà, pertanto, essere definitivamente reso inutilizzabile e accantonato.

Allegato A

**MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ESEMPLIFICAZIONI DEL VOTO

Espressione di voto nr.1

<input checked="" type="checkbox"/> 1 ----- <input type="checkbox"/> 2 -----	<input checked="" type="checkbox"/> TIZIO
<input type="checkbox"/> 2 1 ----- <input type="checkbox"/> 2 -----	<input type="checkbox"/> CAIO
<input type="checkbox"/> 3 1 ----- <input type="checkbox"/> 2 -----	
<input type="checkbox"/> 4 1 ----- <input type="checkbox"/> 2 -----	

Il voto va alla lista e al candidato alla presidenza **TIZIO**
 (art. 4 L.R. n. 4/2009)

Espressione di voto nr.2

<input checked="" type="checkbox"/> 1 Sempronio ----- <input type="checkbox"/> 2 -----	<input type="checkbox"/> TIZIO
<input type="checkbox"/> 2 1 ----- <input type="checkbox"/> 2 -----	<input checked="" type="checkbox"/> CAIO
<input type="checkbox"/> 3 1 ----- <input type="checkbox"/> 2 -----	
<input type="checkbox"/> 4 1 ----- <input type="checkbox"/> 2 -----	

- **Sempronio** è candidato della Lista n.1
- Il voto va alla lista n.1, a **Sempronio** e al candidato **CAIO**
 (art. 4, comma 2, secondo periodo della L.R. n. 4/2009)

Espressione di voto nr.3

<input checked="" type="checkbox"/> 1 Sempronio 2.....	TIZIO
<input type="checkbox"/> 2 1..... 2.....	CAIO
<input type="checkbox"/> 3 1..... 2.....	
<input type="checkbox"/> 4 1..... 2.....	

- Sempronio è candidato della lista n. 1.
- Il voto va alla lista n. 1, a **Sempronio** e al candidato alla presidenza **TIZIO** (art. 4, comma 2, primo periodo della L.R. n. 4/2009).

Espressione di voto nr.4

<input type="checkbox"/> 1 1..... 2.....	TIZIO
<input type="checkbox"/> 2 1..... 2.....	CAIO
<input type="checkbox"/> 3 1..... 2.....	
<input type="checkbox"/> 4 1..... 2.....	

Il voto va al candidato alla presidenza **CAIO**
 (art. 2, comma 1, nono periodo della Legge n. 43/1995)

Espressione di voto nr.5

<table border="1"><tr><td>1</td><td>1 _____ 2 _____</td></tr></table>	1	1 _____ 2 _____	TIZIO
1	1 _____ 2 _____		
<table border="1"><tr><td>2</td><td>1 _____ 2 _____</td></tr></table>	2	1 _____ 2 _____	CAIO
2	1 _____ 2 _____		
<table border="1"><tr><td>3</td><td>1 _____ 2 _____</td></tr></table>	3	1 _____ 2 _____	
3	1 _____ 2 _____		
<table border="1"><tr><td>4</td><td>1 _____ 2 _____</td></tr></table>	4	1 _____ 2 _____	
4	1 _____ 2 _____		

- Il voto va al candidato alla presidenza **CAIO**
 - Nullo il voto per le liste 2,3 e 4
- (art. 1, ultimo comma della Legge n. 108/1968 e art. 69, primo comma, del D.P.R 16 maggio 1960, n.570)

Espressione di voto nr.6

<input type="radio"/> 1 1 2	TIZIO
<input checked="" type="radio"/> 1 1 2	CAIO
<input checked="" type="radio"/> 1 1 2	
<input checked="" type="radio"/> 1 1 2	

Nulla il voto per le liste provinciali 2, 3, 4, perché l'elettore si è espresso in modo non univoco ed è impossibile identificare la lista provinciale prescelta. Il voto è invece valido per il candidato Presidente **CAIO, collegato** alle predette liste provinciali.

(art. 1, ultimo comma, Legge n. 108/1968, art. 69, primo comma, D.P.R. n. 570/60)

Espressione di voto nr.7

<input type="radio"/> 1 1 _____ 2 _____	TIZIO
<input checked="" type="radio"/> 1 1 _____ 2 _____	CAIO
<input checked="" type="radio"/> 1 1 _____ 2 _____	
<input checked="" type="radio"/> 1 1 _____ 2 _____	

- Nullo il voto per le liste provinciali 2,3, e 4
- Valido il voto al candidato alla presidenza CAIO (art.4, comma4 della L.R. 4/2009).

Espressione di voto nr.8

<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	TIZIO
<input checked="" type="radio"/> 1 Sempronio <input type="radio"/> 2	CAIO
<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	
<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	

Sempronio è candidato alla Lista n.2.

Il voto va alla lista n.2, a Sempronio, e al candidato alla Presidenza CAIO

(art. 1, ultimo comma, Legge n. 108/1968, art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e art. 2, comma 1, ultimo periodo, della Legge n.43/1995)

Espressione di voto nr.9

<input type="radio"/> 1 1 ----- 2 -----	T X IO
<input checked="" type="radio"/> 1 1 ----- 2 -----	C X IO
<input type="radio"/> 3 1 ----- 2 -----	
<input type="radio"/> 4 1 ----- 2 -----	

Il voto è nullo perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine ai candidati alla presidenza, e in quanto il voto per la lista circoscrizionale non può avere valenza a sé stante
(art. 2, comma 1, ultimo periodo della Legge n. 43/1995)

Espressione di voto nr.10

<input checked="" type="radio"/> 1 1 ----- 2 -----	TIZIO
<input checked="" type="radio"/> 1 1 ----- 2 -----	C X IO
<input type="radio"/> 3 1 ----- 2 -----	
<input type="radio"/> 4 1 ----- 2 -----	

Il voto è nullo per le liste n.1 e 2, valido per il candidato alla presidenza **CAIO**
(art. 4, comma 4 della L.R. 4/2009)

Espressione di voto nr.11

<input type="radio"/> 1 1 ----- 2 -----	TIZIO
<input checked="" type="radio"/> 1 1 ----- 2 -----	CAIO
<input type="radio"/> 3 1 Sempronio ----- 2 -----	
<input type="radio"/> 4 1 ----- 2 -----	

- Sempronio è candidato alla Lista n.2
- Valido il voto alla Lista n.2, la preferenza a Sempronio e al candidato alla presidenza CAIO

(art. 1, ultimo comma, della Legge 108/1968 e art. 57, comma 2, D.P.R. n. 570/1960).

Espressione di voto nr.12

<input type="text" value="1"/> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Tizio</td></tr> <tr><td>2</td><td>.....</td></tr> </table>	1	Tizio	2	<input type="text" value="TIZIO"/>
1	Tizio				
2				
<input type="text" value="2"/> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>.....</td></tr> <tr><td>2</td><td>.....</td></tr> </table>	1	2	
1				
2				
<input type="text" value="3"/> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>.....</td></tr> <tr><td>2</td><td>.....</td></tr> </table>	1	2	<input type="text" value="CAIO"/>
1				
2				
<input type="text" value="4"/> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>.....</td></tr> <tr><td>2</td><td>.....</td></tr> </table>	1	2	
1				
2				

TIZIO è candidato alla presidenza della Giunta, ma non è candidato della Lista provinciale.

Valido il voto al candidato alla Presidenza **TIZIO**;

Nulla il voto per la lista provinciale

(art. 1, ultimo comma, della Legge n. 108/1968, art. 69, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e art. 2, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n.570/1960)

Espressione di voto nr.13

<input type="text" value="1"/> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>.....</td></tr> <tr><td>2</td><td>.....</td></tr> </table>	1	2	<input type="text" value="TIZIO"/>
1				
2				
<input checked="" type="text" value="2"/> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sempronio</td></tr> <tr><td>2</td><td>Mevio</td></tr> </table>	1	Sempronio	2	Mevio	
1	Sempronio				
2	Mevio				
<input type="text" value="3"/> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>.....</td></tr> <tr><td>2</td><td>.....</td></tr> </table>	1	2	<input type="text" value="CAIO"/>
1				
2				
<input type="text" value="4"/> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>.....</td></tr> <tr><td>2</td><td>.....</td></tr> </table>	1	2	
1				
2				

- **Sempronio** e **Mevio** sono candidati della Lista n.2.
- Valido il voto alla Lista n.2, a **Sempronio** e al candidato alla Presidenza **TIZIO**.
- Annullata la preferenza per **Mevio** perché entrambi di sesso maschile
(art. 4, comma 3, secondo periodo della L.R. n. 4/2009)

Espressione di voto nr.14

<input type="radio"/> 1 1 _____ 2 _____	<input type="checkbox"/> TIZIO
<input checked="" type="radio"/> 2 1 <u>Livia</u> 2 <u>Cornelia</u>	<input type="checkbox"/> CAIO
<input type="radio"/> 3 1 _____ 2 _____	
<input type="radio"/> 4 1 _____ 2 _____	

- Livia e Cornelia sono candidati della Lista n.2.
- Valido il voto alla Lista n.2, a Livia e al candidato alla Presidenza TIZIO.
- Annullata la preferenza per Cornelia perché entrambi di sesso femminile
(art. 4, comma 3, secondo periodo della L.R. n. 4/2009)

Espressione di voto nr.15

<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Sempronio <input type="checkbox"/> 2 Mevio	<input type="checkbox"/> CAIO
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2	
<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 2	

- **Sempronio** è candidato alla Lista n.1 e **Mevio** della Lista n.2.
- Valido il voto alla Lista n.2, a **Mevio** e al candidato alla Presidenza **TIZIO**.
- Inefficace la preferenza per **Sempronio**
- (art. 2, ottavo e nono periodo, della Legge n. 43/1995, art.1, ultimo comma, legge n. 108/1968 e art. 57, comma 7, D.P.R. n.570/1960)

Espressione di voto nr.16

<input type="radio"/> 1 1----- 2-----	TIZIO
<input checked="" type="radio"/> 2 1----- 1 2-----	CAIO
<input type="radio"/> 3 1----- 2-----	
<input type="radio"/> 4 1----- 2-----	

Per l'impossibilità di esprimere voto di preferenza con indicazioni numeriche, è valido alla lista n.2 , nulla la preferenza, valido il voto al candidato alla Presidenza **CAIO**
 (art. 4, comma 2, primo periodo della L.R. n. 4/2009)

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 27 marzo 2009**“LEGGE ELETTORALE”****Art. 1****Principi**

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.
4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 2**Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale**

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'articolo 9 della legge n. 108/1968 *per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori* (1)

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali

circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 108/1968.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 4.

Art. 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 4**Scheda elettorale**

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 5**Elezione del Presidente della Giunta regionale**

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 6**Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze**

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

Art. 7**Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale**

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito,

REGIONE CAMPANIA

decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

REGIONE CAMPANIA

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il *dieci* (1)per cento dei voti nella relativa elezione;

e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3,4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno *trenta* (2) seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di *trentadue* (2) seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei *trentadue*(2) seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi

corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del

gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

(1) Parola così sostituita dall'articolo 1, comma 196, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Parola così sostituita dall'articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3.

Art. 8**Surrogazioni**

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

Art. 9**Supplenza**

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [*e dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni*], o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8 (1).

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16, successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 3 – 5 giugno 2013, n. 118 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24, prima serie speciale) ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 2 della legge regionale 16/2011 con la conseguente estensione della dichiarazione di illegittimità alle parole aggiunte dal citato articolo 2.

Art. 10

Rappresentanza di genere

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.
4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 11

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

1. E' garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.
2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella

circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.